



C O M U N E D I V E N T I C A N O
P r o v i n c i a d i A v e l l i n o

COPIA Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 34 Del 29-12-2020

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE .ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 13:25 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti:

De Nisco Luigi	P	Battaglia Francesco	P
Colantuoni Gerardo	P	Fieramosca Emiliano	P
Mogavero Michele	P	Colarusso Raffaele	A
Nuzzolo Augusto	P	Iarrobino Alessandro	A
Colella Antonio	P	Mirra Giuseppe	P
Ianniciello Maria Iride	P		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Nuzzolo Augusto,

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico

La seduta è Pubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

-l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2019 (triennio 2016-2019) e 2020 (triennio 2017-2020) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2020 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 3.10.2017, esecutiva a norma di legge, con cui tra l'altro stata decisa la messa in liquidazione della Società Consortile a r.l. IRPINIANET;

che con Deliberazione di CC. n. 32 del 20.12.2017 si è proceduto allo scioglimento ex art. 2484 cc., comma 1, n.6, della Società Consortile per Azioni denominata Media Valle del Calore;

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto, dopo la revisione del 2017, il comune di Venticano risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie: ATO- Calore Irpino –obbligatorio; Consorzio A.S.I., Consorzio Servizi Sociali Ambito A5 –obbligatorio; Alto Calore Servizi S.p.A.-obbligatorio; GAL Irpinia Sannio; ATO Rifiuti –obbligatorio – ASMEL ;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Amministrativo ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2020** allegato alla presente (**Allegato A**);

P R O P O N E

DI APPROVARE il **Piano di razionalizzazione 2020** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**).

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Melone Remigio

IL PRESIDENTE dr. De Nisco Luigi informa i convenuti dell'obbligo previsto dall'art. 1 della L.190/2012 e ss.mm.ii., secondo cui l'ente deve rivedere le proprie partecipazioni societarie, entro il 31dicembre c.a. ai sensi dell'art. 24 del t.u. sulle società a partecipazione pubblica.

Fornisce al consesso un elenco delle partecipazioni detenute dall'ente specificando che non sono numerose e che sono quasi tutte partecipazioni obbligatorie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

-l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2019 (triennio 2016-2019) e 2020 (triennio 2017-2020) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2020 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 3.10.2017, esecutiva a norma di legge, con cui tra l'altro stata decisa la messa in liquidazione della Società Consortile a r.l. IRPINIANET;

che con Deliberazione di CC. n. 32 del 20.12.2017 si è proceduto allo scioglimento ex art. 2484 cc., comma 1, n.6, della Società Consortile per Azioni denominata Media Valle del Calore;

per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto, dopo la revisione del 2017, il comune di Venticano risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie: ATO- Calore Irpino –obbligatorio; Consorzio A.S.I., Consorzio Servizi Sociali Ambito A5 –obbligatorio; Alto Calore Servizi S.p.A.-obbligatorio; GAL Irpinia Sannio; ATO Rifiuti –obbligatorio – ASMEL ;

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Amministrativo ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2020** allegato alla presente (**Allegato A**);

Ritenuto il piano allegato, in attuazione dell'art. 20 del TU, meritevole di approvazione;

UDITO l'intervento del Sindaco;

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio Finanziario Ass. Colantuoni Gerardo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Ciò premesso, votando in forma palese per alzata di mano, con voti favorevoli n.9, contrari n.0 e astenuti n.0;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il **Piano di razionalizzazione 2020** delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di dare mandato al Servizio AA.GG. per la trasmissione alla Sez. Controllo della Corte dei Conti – Napoli, al MEF, nonché al Servizio finanziario per quanto di competenza.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del

TU, con ulteriore e separata votazione in forma palese, con voti favorevoli n.9, contrari n.0 e astenuti n.0;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134 co. 4° del TUEL).

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Colantuoni Gerardo

Il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio esprime parere di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. MELONE REMIGIO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to dr. Nuzzolo Augusto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Serrelli Alberico

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale, li' 12-01-2021

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Serrelli Alberico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venticano li 12-01-2021

II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Serrelli Alberico

